



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

VERBALE N. 26 DEL 19 GIUGNO 2015 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n. _____ del 19.06.2015

L'Organo di Revisione

Dott. Ugo Maria FANTINI

Rag. Angelo LINCI

Dott. Nazzareno TOSSICI

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 194 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 239 del T.U.E.L.;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto l'art. 51 del vigente regolamento di contabilità;
- Vista la documentazione, come di seguito indicata, sottoposta all'esame del Collegio;

PREMESSO

- che in data 13 maggio 2015, veniva trasmessa al collegio dei revisori nota del Responsabile del I° Settore avente per oggetto "Contenzioso Comune di Castelfidardo - Condominio Via Berardi n. 25 - Azione possessoria - Causa civile R.G. n. 300764/2012" con allegata: l'Ordinanza del Tribunale di Ancona del 30.04.2015 con la quale si dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza e si condanna il ricorrente (in persona del comune di Castelfidardo) alle spese del giudizio liquidate in € 1.550,00 di cui € 50,00 per spese, oltre accessori di legge; nota dell'Avv. Angelo



Caldarello, difensore della parte resistente Condominio Via Berardi – Gambini - Tozzi in cui si chiede il pagamento delle spese di lire per complessivi € 1.953,20 (al lordo della ritenuta fiscale di € 300,00) come da notula allegata;

- che in data 3.06.2015, il Comune trasmetteva al Collegio, a mezzo email: i) nota del Responsabile del I° Settore per il prescritto parere con allegata la proposta di deliberazione relativa al “riconoscimento del debito fuori bilancio” limitatamente all'importo della notula del professionista di cui al punto precedente, corredata della dettagliata relazione tecnica datata 1.06.2015 a firma del Responsabile del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata; ii) proposta di delibera di “riconoscimento di debito fuori bilancio”; iii) email dell'Avv. Roberto Balestra del 7.05.2015 con la quale si comunica l'esito del giudizio e l'opportunità della sua instaurazione ai fini dell'ottenimento dell'interruzione del termine a favore dei condomini per ottenere l'usucapione del terreno, salva la definizione in via transattiva della vendita delle particelle ai condomini o, in alternativa, una azione giudiziale per il rilascio del terreno, << da valutare attentamente, stante le problematiche attinenti alla prova della proprietà >>; iv) carteggio relativo alla causa promossa dall'Ente;
- che in data 16.06.2015, l'Ente trasmetteva la proposta di delibera di “riconoscimento debito fuori bilancio ... per € 1.953,20” completa dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;
- che nella proposta di delibera di cui al punto precedente si dà atto che il difensore delle parti resistenti ha richiesto il pagamento delle spese di lite nella misura sopra indicata;
- che tale onere, si afferma negli atti, rientra nella << tipologia esposta nella casistica di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUF.I. – D.Lgs. 267/2000 “Sentenze esecutive” >>;

tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti:

OSSERVA

1. Preliminarmente il Collegio esamina la riconducibilità della spesa generatrice del debito fuori bilancio tra quelle previste dall'art. 194 del D.Lgs. e ritiene che l'“Ordinanza”, seppure



non indicata tra quelle espressamente previste dal citato art. 194, rientri nella casistica delle "sentenze esecutive" in quanto provvedimento giurisdizionale che rappresenta un titolo esecutivo.

Esaminata, quindi, la documentazione prodotta dall'Ente, compresa la dettagliata nota del Responsabile del Settore interessato, e ritenutala esauriente e sufficiente per deliberare il proprio parere, questo Collegio è dell'avviso che vada immediatamente riconosciuto il debito sia per effettuare il pagamento nei termini di legge che per evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

2. Considerato che la procedura di riconoscimento non costituisce impedimento all'attivazione delle azioni a tutela dell'ente, né tanto meno costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, il Collegio raccomanda di integrare la delibera con la esplicita **"riserva di ulteriori impugnazioni ove possibile e opportune"** (*Corte dei Conti Basilicata n. 114/2014/PAR del 22.12.2014*). Inoltre, al fine di assicurare la maggior tutela possibile alle casse dell'Ente il Collegio ritiene necessaria, in ogni caso, l'adozione da parte dell'amministrazione comunale di tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del procedimento giurisdizionale pendente.

3. Ricorda, inoltre, il Collegio che per il principio dell'economicità della gestione occorre prevedere che le verifiche previste dall'art. 193 Tuel siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente. Pertanto, il Responsabile di Settore e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo. Per evitare l'ulteriore manifestarsi di debiti fuori bilancio (*cf. parere del Collegio dei Revisori nel verbale n. 7 del 29-30.03.2015*) per sentenze esecutive con condanna alle spese di lite, si invita l'Ente ad effettuare, con urgenza, un **monitoraggio del contenzioso in corso** non tanto e non solo all'insorgere delle passività, quanto piuttosto nell'ottica di prevenire gli effetti che la possibile o probabile soccombenza nei giudizi potrà avere sugli equilibri di bilancio e riferire al Collegio in ordine alle risultanze del monitoraggio e delle iniziative che intende adottare.



Va, in proposito, richiamato quanto rilevato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 23 del 17 ottobre 2013: *“Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL. Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali: “I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall'art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente”.*

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda, quindi, l'adozione di misure organizzative idonee a garantire il **“controllo concomitante e costante della situazione gestionale”** relativa al contenzioso in essere, al fine di prevedere con il maggiore grado di approssimazione possibile il sorgere di passività da ripianare in corso di esercizio. Quindi, nell'ottica di sana gestione finanziaria, risulta opportuno che l'Ente per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

In tale ambito si ritiene, quindi, condivisibile il parere n. 552/2010 della Corte dei Conti della Lombardia (principio richiamato dal Segretario Generale del Comune di Castelfidardo con nota del 10.04.2015, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 13.04.2015 a chiarimento



del verbale n. 7 del 29.03.2015 dello stesso Collegio dei Revisori riguardante i rilievi mossi sul precedente "riconoscimento del debito fuori bilancio"), che nell'espone la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, individua le risorse da destinare al pagamento, << *preferibilmente fra le somme che prudenzialmente sarebbe opportuno accantonare nel bilancio ogni volta che l'ente risulti coinvolto in un giudizio con possibilità di soccombenza* >> (cfr. pag. 43 relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto 2014).

Nelle suesposte premesse e osservazioni è il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Inoltre, il Collegio dei Revisori:

- ricorda che a norma dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vige l'obbligo di trasmettere la delibera alla competente procura regionale della Corte dei Conti;
- invita i Responsabili di Settore che si occupa dei contenziosi in corso, di qualunque genere e materia, ad effettuare un monitoraggio nell'ottica di prevenire gli effetti che la possibile o probabile soccombenza nei giudizi potrebbe avere sugli equilibri di bilancio e riferire al Collegio in ordine alle risultanze del monitoraggio e delle iniziative che intende adottare;
- invita a pubblicare il presente parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul sito dell'Ente;
- invita a trasmettere tempestivamente al Collegio dei Revisori l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con i punti all'ordine del giorno.

Castelfidardo, li 19 Giugno 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente (estensore), Dott. Ugo Maria Fantini

Revisore, Rag. Angelo Linzi

Revisore, Dott. Nazzareno Tossici